

L'OBIEZIONE DI COSCIENZA TRA PASSATO E FUTURO

Rinaldo Bertolino
Università di Torino

Abstract: Nell'articolo si propone la configurazione giuridica dell'obiezione di coscienza come diritto umano fondamentale, meritevole di apprezzamento costituzionale. Le singole fattispecie di obiezione risulterebbero pertanto semplici modi di esercizio di questo diritto, unico e unitario.

Dall'obiezione classica al servizio militare, accolta nello Stato di diritto liberale come eccezione rispetto a una regola più generale, con il moderno Stato costituzionale dei diritti si è infatti passati al riconoscimento di molteplici obiezioni, le quali – come fondamentali espressioni del diritto di libertà di coscienza – continuano a mantenere significato e valori.

L'obiezione di coscienza aiuta pertanto l'ordinamento giuridico a consentire a una obbedienza dei propri consociati 'politica', non soltanto formale.

Keywords: Libertà, obiezione, coscienza, lealtà, obbedienza, legittimità, legalità.

Resumen: En el presente artículo se propone la configuración jurídica de la objeción de conciencia como derecho humano fundamental, merecedor de reconocimiento constitucional. Los distintos tipos de objeción resultarían simples modalidades de ejercicio de este derecho, único y unitario.

Desde la objeción clásica al servicio militar, reconocida por el Estado de derecho liberal como excepción respecto de una regla más general, con el moderno Estado constitucional de derechos, se ha pasado al reconocimiento de múltiples objeciones, las cuales –como fundamentales expresiones del derecho de libertad de conciencia, continúan manteniendo significado y valores.

Palabras clave: Libertad, objeción, conciencia, lealtad, obediencia, legitimidad, legalidad.

SOMMARIO: 1. Per un fondamento costituzionale del diritto di obiezione di coscienza.- 2. La obiezione 'classica' al servizio militare.- 3. Il suo ricono-

scimento nello Stato liberale di diritto.- 4. L' 'esplosione euforica' delle obiezioni di coscienza.- 5. Loro riconoscimento nello Stato costituzionale dei diritti.

1. PER UN FONDAMENTO COSTITUZIONALE DEL DIRITTO DI OBIEZIONE DI COSCIENZA

Se guardo al titolo proposto a questa mia relazione introduttiva al Seminario *Cuestiones actuales de la objeción de conciencia*¹, scorgo, forse, una ragione scientifica ancora attuale perché io torni a dire qualcosa sull'obiezione di coscienza, non come semplice commemorazione di me stesso, provocata dalla cortesia dell'organizzatore di questa Giornata, il prof. Miguel Rodríguez Blanco. Ne riassumerei le ragioni, così: obiezione di coscienza vs. le obiezioni di coscienza.

L'obiezione, cioè, come diritto umano fondamentale, meritevole di fondazione e di apprezzamento costituzionali, diritto unico e unitario, che può (e deve) trovare molteplici concretizzazioni, storiche e sociali, in forme e prassi diverse dell'obiettare.

Quanto a dire: il diritto di obiezione vs. i molteplici modi del suo esercizio.

Nel che – debbo confessare – è anche il percorso delle mie passate ricerche, la traiettoria del mio pensiero sul tema.

2. LA OBIEZIONE 'CLASSICA' AL SERVIZIO MILITARE

Quando, di fatti, nel 1967 (quasi cinquant'anni fa) ho pubblicato il libro *L'obiezione di coscienza negli ordinamenti giuridici contemporanei*, ci troviamo ancora innanzi a due precise realtà:

- l'obiezione di coscienza, intesa al solo servizio militare (quella che, oggi, chiamiamo obiezione 'classica')
- lo Stato costituzionale di diritto, di prevalente matrice liberale.

Entro questa cornice, giuridica e politica, era giocoforza pretendere al riconoscimento dell'obiezione come esercizio pratico della fondamentale

¹ Il Seminario si è tenuto il 31 marzo 2011 nella Facultad de Derecho de l'Universidad de Alcalá, sotto la presidenza del prof. Iván C. Ibán e alla cortese presenza di numerosi Colleghi, che ringrazio ancora, sentitamente, per la loro stimolante partecipazione.

Nell'occasione ho desiderato ricordare il classico libro di R. NAVARRO VALLS – J. MARTÍNEZ TORRÓN, *Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones de conciencia*, iustel, Madrid, pp. 514, allora appena edito, propositivo e criticamente risolutivo di gran parte delle questioni, che avrei toccato nella mia relazione.

libertà di coscienza, come di una eccezione rispetto ad una regola.

Ma, intanto, il fenomeno dell'obiezione di coscienza poneva già in luce notevoli problemi e additava interessanti prospettive per lo sviluppo stesso di una più moderna teoria del diritto e per una concezione diversa, più partecipata, dello Stato.

a. Veniva superata la farisaica dissimulazione kelseniana del conflitto improprio di doveri, tra coscienza e legge, come semplice conflitto di motivazioni, ripristinando l'esigenza di una convergenza tra diritto e morale. Era, come dire, non acconsentire alla riduzione dell'uomo – di tutto l'uomo – a sola legge.

b. Era riscoprire la fundamentalità della libertà di coscienza, a livello costituzionale, anche se non esplicitamente espressa (come è nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella Dichiarazione universale dei relativi diritti, nella Costituzione spagnola; non lo è, invece, nella Carta costituzionale italiana).

Libertà fondamentale, perché residuale: quando non soccorra il riconoscimento della libertà religiosa, di pensiero, politica, quella sociale, c'è la libertà di coscienza: quella che fa uomo l'uomo; lo rende manifesto agli altri; lo rende degno di essere uomo. In essa è la sua dignità (*die Menschenwürde*). Così, nell'art. 2 Cost. it.: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabile dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ... richiedendo l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà (politica, economica, sociale)".

In questo difficile equilibrio tra il diritto alla propria identità e quello alla solidarietà è, per Ignatieff, l'arte di essere uomini.

c. Era, altresì, ripercorrere il cammino storico dei diritti di libertà: quella religiosa, anzitutto; prima associata e poi individuale, di pensiero, politica, sociale: dalla *freedom from* a quella *of* e, poi, da ultimo, a quella *for/to*.

Diverso l'ambito di applicazione della libertà, in specie quella di coscienza, nella manifestazione delle opinioni e in quello dei comportamenti pratici, delle condotte umane: la *freedom to believe* è differente da quella *to act*.

d. Era sottolineare che non esiste una concezione meramente individualistica della libertà, perché ogni manifestazione di libertà è – dev'essere insieme – manifestazione di socialità, di responsabilità. Di qui i valori, parimenti costituzionali-fondamentali, della uguaglianza, specialmente nella solidarietà.

Da qui l'uso, concettuale e pratico, del principio della convertibilità dei doveri pubblici per arrivare allo schema del servizio civile alternativo (non meramente sostitutivo) al servizio militare; da qui, le critiche

alla c.d. *unconditional objection*, espressione di mera tolleranza da parte dello Stato; non di vera libertà.

e. Soprattutto, era la concezione – l’idea – dello Stato, per davvero casa di tutti, che sa guardare alla dimensione globale, espressa socialmente da una maggioranza democratica, ma che guarda anche alle minoranze, a ogni singola persona, come a un tassello, a una tessera insostituibile e indefettibile nel mosaico della sua unitarietà. Dove la parte è costitutiva del tutto e il tutto non può prescindere da ogni singola sua parte. Dove, secondo Habermas, il diritto, soprattutto quello costituzionale, contribuisce a realizzare l’auspicata ‘solidarietà fra estranei’.

f. Era anche la consapevolezza che nella vita degli ordinamenti statuali esiste pur sempre uno spazio irriducibile al diritto, un *Rechtsleerer Raum*, una *Staatsfreie Sphäre* – quella della coscienza – *vox et praeco Dei*, il ‘sacrario’ della coscienza; la coscienza non come mero guscio della soggettività (Ratzinger), ma una coscienza, che prima del mutamento del suo originario senso antropologico, rispetta il proprio significato etimologico di *cum-scientia*, che – ha scritto bene S. Violi, *Normatività e coscienza. Contributo allo studio sulle obiezioni di coscienza nell’esperienza giuridica occidentale*, Giappichelli, Torino 2009, p. 205 – “evidenzia la fondamentale e originaria dimensione interpersonale della coscienza”.

Una coscienza, in cui sia apprezzabile sia il momento conoscitivo che quello morale; dove la *conscientia informata* fonda la rettitudine, la moralità dell’atto, poiché la decisione morale presuppone sempre la scienza del vero.

Non, dunque, la ingombrante, fastidiosa nuova visione antropologica, inconsapevolmente dominante oggi, secondo la quale dal concetto di persona, definita dal rapporto costitutivo con altre persone, si è passati a quello di individuo, definito da ciò che lo distingue dagli altri. Un individuo astratto – *abstractus* – dal proprio contesto storico e sociale (*homo oeconomicus soltando*).

Una coscienza intesa oggi, in definitiva, in modo isolato, che poggia e fonda solo su se stessa, che configurerebbe – qui ha ragione Böckenförde – la sola piena libertà di agire conformemente alla legge che essa si è data, rispetto – invece – all’obbligo antico di obbedire alla legge data alla coscienza (la legge degli dei, quella dei padri) e da questa testimoniata.

Una coscienza – comunque – rispetto alla quale mai uno Stato, che non voglia farsi etico, potrà istituire un Tribunale della coscienza, per sindacare attraverso propri organi giurisdizionali o, persino, amministrativi, le ragioni della coscienza; perché – come dicevano gli antichi – la coscienza è, essa stessa, *naturale iudicarium*, il tribunale interno dell’uomo.

Da qui, l’esigenza insormontabile di metodi di accertamento indiretto,

presuntivo, delle buone ragioni della coscienza, della sua schiettezza e sincerità.

3. IL SUO RICONOSCIMENTO NELLO STATO LIBERALE DI DIRITTO

Ma poi è intervenuta quella che Rafael Navarro Valls ha giustamente definita l'epoca della 'esplosione euforica delle obiezioni'; quando si è passati a una obiezione moderna, anzi modernissima; dalla obiezione alle obiezioni (*rectius*, opzioni) di coscienza; dalla obiezione contra a quella *secundum legem* e ci si è interrogati sull'obiezione di coscienza, come su di un'erma bifronte fra tolleranza e fondamentalismo, tra tutela della libertà e disgregazione dello Stato democratico.

Si sono dipinti scenari di morte per l'obiezione di coscienza, intesa nel suo significato tipico e, appunto, se ne è voluta constatare percorribilità, esistenza, legittimità, soprattutto alla stregua delle sole legislazioni statuali ordinarie, che hanno riconosciuto molte facce dell'obiezione, e delle significative, molteplici decisioni giurisprudenziali, che da questa o dall'altra parte dei Pirenei o delle Alpi, da questo lato o dall'altro dell'Oceano Atlantico, ne hanno dato figura, corpo, sostanza.

Mentre invece l'obiezione di coscienza, nella sua configurazione basilare di diritto unitario, pubblico e costituzionale, continua ad avere identità, fondamentale significato e funzione.

È, intanto, da ricordare la permanenza della attuale crisi del diritto, dovuta proprio alla presunzione di pervasività e autoreferenzialità del diritto positivo, che ha avuto la pretesa – propria del positivismo legalista – di 'ossificare' la società; quella di normare tutto, con il parossistico postulato che "la ley es todo el Derecho y la ley es toda Derecho" (Lombardi Vallauri e Rafael Navarro Valls).

Dimentica del fatto che la civiltà giuridica occidentale si è sempre sviluppata invece su due piani, quello delle norme e quello dell'*ethos*, del *mos*, siffatta sclerosi del positivismo giuridico ha così, in qualche modo – praticando la 'norma a una sola dimensione' – prodotto il suicidio del diritto nel momento dell'apparente, massimo suo trionfo (Jacques Ellul).

È da ricordare, infatti, come nella costruzione del moderno Stato di diritto si sia assistito a due fenomeni: al processo di espulsione della morale dall'ordinamento giuridico e al processo di identificazione del diritto e della norma morale nella norma statale; come, attraverso le codificazioni (il codice, come il nuovo breviario della saggezza umana), sia venuto realizzando un 'assolutismo giuridico' (P. Grossi), la illusione beota nella bontà di un diritto come monopolio dello Stato, come ordinamento completo e autosufficiente.

Mentre, oggi, finalmente, riscopriamo addirittura il valore del ‘diritto muto’ (R. Sacco).

Si è completato, così, il passaggio, iniziato tra il XIV e il XVI secolo, dello *ius quia iustum* a quello *quia iussum*; si è praticata la regola hobbesiana dell’*auctoritas, non veritas facit legem*, dimentichi, peraltro, che *veritas, non auctoritas facit ius* e che il diritto è *dricitura* verso la Giustizia, essa stessa un Mistero, e dell’aureo insegnamento di Pascal (n. 298): “La giustizia senza la forza è impotente; la forza senza la giustizia è tirannia ... così, non potendosi procurare che ciò che è giusto fosse forte, si è procurato che ciò che è forte fosse giusto”.

Contro la pretesa dello Stato di affidare al proprio diritto positivo – come è stato detto intelligentemente – il compito della ‘*manutention des esprits*’, si erge invece ancora forte, attuale, inossidabile perché scolpita nel cuore umano – quasi *intimior intimo meo* (nel che è la realtà di Dio) –, lampada sopra il moggio, sale che insapora la terra e la fatica quotidiana dell’uomo, la coscienza e le diverse modalità di una sua obiezione alla legge positiva.

Tralascio, qui, due importanti riflessioni, che – modernissime – ne illuminano ulteriormente il valore:

a) Intanto, già nell’obiezione classica di Antigone, con il suo richiamo alla legge degli dei, contro quella legale di Creonte, trovarsi il preannuncio della separazione tra Dio e Cesare, tra *forum coeli* e *forum fori*.

b) Poi, l’emergere nella storia biblica, in quella classica e delle letterature: da Antigone a Rizpa, alle levatrici degli ebrei, alla madre ebrea dei sette fratelli, alla Porzia di Shakespeare, di una dimensione, al femminile, dell’obiezione: la delicatezza e la sensibilità femminili della giustizia e del suo diritto rispetto alla brutalità, alla forza e alla prepotenza maschili del potere.

In un’epoca attraversata – come insegnato magistralmente da Max Weber – da un ‘politeismo di valori’, l’obiezione di coscienza ha così – e continua a mantenere – propri valori. Intanto, nel suo dispiegarsi segna il progressivo divenire, il farsi e il dibattere dialetticamente di concezioni teoriche diverse: quelle giuridiche, che all’esigenza di unità dell’ordinamento contrappongono quella di un pluralismo possibile, nella consapevolezza che l’arena pubblica è quella di compresenze di identità differenziate (S. Prisco); che occorra riconoscere e proteggere i diritti di libertà, pretesi sempre più come insaziabili, acclamati come assoluti – mentre, invece, se ne postula un fondamento soltanto relativo – nella società e non contro la società.

Ma pure ragioni teologico-filosofiche, le quali, nella disciplina dell’obiezione sembrano corrispondere a due tradizioni culturali opposte: quella del relativismo etico e quella che sostiene invece il principio etico-religioso della coscienza sovrana.. Quella della teologia classica, secondo cui l’obbedienza è

la tappa di una esperienza storica segnata dalla assoluta e radicale speranza nella trascendenza e quella della teologia progressista, per la quale il rifiuto e la denuncia sono il segno di una diretta speranza nella storia.

4. L' 'ESPLOSIONE EUFORICA' DELLE OBIEZIONI DI COSCIENZA

Anziché espungere le molteplici nuove forme di obiezione dal paradigma classico del diritto costituzionale di obiezione per ragioni di coscienza, occorre inoltre prendere consapevolezza che, a livello della teoria generale, si è nel frattempo modificato il concetto stesso di diritto; che il quadro di riferimento degli ordinamenti giuridici contemporanei, democratici e pluralistici, non è più lo Stato liberale di legislazione, ma quello costituzionale dei valori; che sono i diritti a fondare oggi la democrazia e la primigenia libertà di coscienza; che, appunto – lo ha insegnato la nostra Corte costituzionale nella sentenza 467/1991 –, la libertà di coscienza è la base spirituale-culturale e il fondamento etico-giuridico del patrimonio dei diritti della persona.

Crederei, così, ormai provata come tendenzialmente vera l'affermazione che al diritto per regole dello Stato di diritto dell'Ottocento si è sostituito il diritto per principi dello Stato costituzionale contemporaneo; che si è sempre più affermato il carattere pratico della scienza del diritto; che si deve abbandonare la costruzione del diritto *more geometrico*, "a immagine e somiglianza delle discipline logico-formali", perché il diritto, piuttosto che un dato, è "un 'farsi' incessante, nel quale confluiscono esigenze molteplici poste da numerosi e talora contraddittori principi che pretendono di essere realizzati nel contatto con la realtà viva delle esperienze sociali" (G. Zagrebelsky).

Quanto alla diversa configurazione della dottrina dello Stato contemporaneo, "nello Stato democratico-pluralista, ... soggetto delle libertà fondamentali è la persona nella totalità delle sue potenzialità espressive (private, sociali, politiche), ... che, come tale, viene collocata, nella sua essenza ideale (in sé), al vertice del sistema costituzionale"; precisamente fino al punto che il principio della personalità umana, inteso come valore primario, "riferito a ciascun singolo individuo, appare dotato di una normatività propria tanto elevata da conformare l'ordinamento giuridico alle proprie imprescindibili esigenze di universalità" (A. Baldassarre).

Nel contrasto della obbligatorietà della legge statale con la irripetibile e insostituibile dignità di ciascuna persona e della sua coscienza è il caso tipico del conflitto tra legalità e legittimità. L'obiettore pretende di superare questo conflitto, fatto esplodere dal cristianesimo e permanentemente sotteso ad ogni ordinamento democratico, con la propria scelta personale, con la testimonianza, da un lato, della inadeguatezza dei principi di legalità formale e della

certezza del diritto, se questo sia iniquo o comandi quanto ripugna alla coscienza; dall'altro, e più propositivamente, che occorre opporsi all'ingiustizia nei limiti della fedeltà al diritto, per frenare – come bene è stato detto – l'“allontanamento dalla giustizia” (R. Mazzola) e per correggere il diritto stesso.

La pretesa forte dell'obiettore che l'ordinamento giuridico sia ‘sostanzialmente’ valido ha, in ricaduta, una duplicità di conseguenze: sul piano personale, sul modo d'essere e sulla qualità d'obbedienza del destinatario delle norme; ma conseguenze anche sul piano ordinamentale, poiché l'ordinamento giuridico, ancorché democratico, deve proporre valori per pretendere all'obbedienza dei propri consociati.

Superando l'obbedienza incondizionata al diritto efficace, pretesa invece dal positivismo giuridico, si è presa finalmente in considerazione “l'obbligazione morale del cittadino in una società fondata sul *consenso dei suoi membri*” (H. Arendt). La migliore teoria generale del diritto si è da tempo soffermata, così, sulla distinzione tra accettazione attiva o passiva di una norma e dell'ordinamento giuridico nel suo complesso (N. Bobbio) e ha reclamato, con lo Hart, una *normative attitude*, la loro accettazione effettiva da parte dei consociati.

Come non condividere: l'‘accettazione’, che *interiorizza* l'obbligo (Hart); la “coscienza giuridica formale o istituzionale” (A. Ross), di sostanziale adesione alle istituzioni, che tende per davvero a trasformare l'obbedienza giuridica coattiva del consociato in un obbligo ‘politico’ da lui criticamente assunto e a rendere per tal modo realtà il suggestivo ideale di Jemolo che l'ordinamento statale divenga veramente la ‘casa di tutti’.

L'obiettore si oppone contro una concezione avalorativa e nichilista del diritto. Egli propone, con lo Hart, che un ordinamento giuridico possa essere considerato anche da un angolo visuale diverso dalla sua esistenza di fatto e dalla sua coerenza logica e, con Passerin d'Entrèves, che “legalità e legittimità cessano di identificarsi dal momento che si ammette che un ordinamento può essere giuridico ma ingiusto”. Perché si dia legalità, occorre invece la “realizzazione delle condizioni necessarie per lo sviluppo della dignità umana”.

L'obiezione di coscienza pone quindi l'esigenza di interrogarsi anzitutto sull'inadeguatezza del carattere ‘performativo’ del linguaggio giuridico. Quest'ultimo postula derivare la verità del detto e del prescritto da una sorta di *fiat* del legislatore (M. Serres), in forza del quale la legge, senza riferimenti a valori morali, da un lato (M. Weber), e prescindendo da contenuti economici, sociologici ed ideologici, dall'altro (H. Kelsen), ha perso “nel corso della modernità, la sua funzione ordinatrice” (E. Corecco). L'obiezione obbliga anche ad interrogarsi sulla pretesa assolutizzante delle regole del gioco demo-

cratico, contestando ad esempio che dalla sola osservanza di procedure formali o da criteri quantitativi possano, per ciò stesso, riuscire assicurati anche i valori.

A chi propugna soluzioni legislative per l'obiezione di coscienza alla stregua di criteri tendenzialmente quantitativi, di bilanciamento quasi matematico – e perciò razionale – di opposti interessi, l'obiettore crede di dover opporre l'aureo insegnamento di sant'Alberto e di san Tommaso che “la legge positiva, a causa della sua stessa natura e della natura delle azioni umane, difetta talvolta e deve essere corretta. Valevole *nella maggioranza dei casi* ... essa difetta *nella minor parte dei casi*”.

5. LORO RICONOSCIMENTO NELLO STATO COSTITUZIONALE DEI DIRITTI

Permanente positività, dunque, oggi ancora, dell'obiezione di coscienza rispetto agli ordinamenti giuridici.

Nel ‘dramma dell'opzione’ del consociato, che di fronte all'obbligo di tenere un comportamento imposto per legge, risponde, per fedeltà a se stesso: *in coscienza*, io non posso, non deve leggersi una volontà deviante, non il solo inadempimento; occorre cogliere invece la *motivazione valorativa* del rifiuto; sapere percepire quali valori e quali doveri lo muovono, superiori agli interessi individuali e a quelli della collettività. L'obiezione di coscienza esprime nella sua essenza “un non adempimento della norma (giuridica) che si inserisce in un altro sistema di obbedienza, un fatto di apparente disobbedienza che si giustifica come un *profondo* atto di obbedienza” (A. Pigliaru).

La fedeltà alla legge viene assicurata sino a pretendere l'obbedienza assiologica (*ut aliquid fiat quia praecipitur*); l'obiettore non si contenta dell'obbedienza materiale (*ut fiat quod praecipitur*), cui l'ordinamento giuridico, per il quale non rilevano né la *substantia operis* iniuncti, né i motivi per cui essa si realizza, invece si limita.

Nella proposta alternativa di una nuova legalità, l'obiettore mostra di accettare implicitamente, anche se lo superi, lo perfezioni, l'ordinamento giuridico; è soggetto che, in linea di massima, accetta l'autorità del sistema legislativo, anche se ritiene ingiusta una regola. L'obiezione di coscienza è infatti *Normwiderstand*, non *Systemwiderstand*.

Le motivazioni autentiche di coscienza degli obiettori fanno sempre perno – se bene si guardi – “sull'idea che la verità (del diritto) non sia un prodotto dell'attività politica del detentore del potere, ma un suo *presupposto*. L'obiettore è perciò, sempre, dalla parte del diritto, del legislatore”; la sua è, in realtà, una “dura esortazione al *buon uso* del potere”(F. D'Agostino).

Questo reclamo del *buon uso del potere* non può fare altro che bene

all'ordinamento. Costringe intanto lo Stato, che finisce in tal modo col dare piuttosto prova di forza che di debolezza, a "spingere la tolleranza fino all'estremo limite possibile, nel suo stesso interesse, nulla avendo a guadagnare da un'adesione forzata" (A. Passerin d'Entrèves). Dal punto di vista dell'impianto e della coltura di valori nella società civile, l'obiezione, che "tenta di vedere affermati grandi ideali in 'piccole' situazioni", reca poi con sé "un elemento di moderata utopia, utile ad evitare che "una moderna democrazia si riduca ... a 'fare ciò che accade'" (G. Così).

Il riconoscimento legislativo dell'obiezione comporta infatti la predisposizione e lo sviluppo di una alternativa alla organizzazione sociale rifiutata; l'obiezione è infine un bene, per il suo essere un "esercizio fondato di critica e resistenza morali". Come tale può condurre ad un incremento di civiltà, perché è "un'importante risorsa capace di mantenere movimento e novità" nella convivenza sociale (S. Cotta).

Non a caso, dunque, l'obiezione di coscienza è stata esplicitamente riconosciuta a livello costituzionale: quella classica al servizio militare, nell'art. 30.2 della costituzione spagnola del 27 dicembre 1978, e la Corte costituzionale spagnola, nella fondamentale sentenza 53/1985 ha insegnato, per l'obiezione in generale – assumendo poi in seguito, per la verità, interpretazioni diverse e ondivaghe – che "l'obiezione di coscienza può essere esercitata a prescindere da regolamentazioni di legge. Essa forma parte del contenuto del fondamentale diritto alla libertà di pensiero e di religione riconosciuta nell'art. 16.1 della Costituzione e ... la costituzione è applicata direttamente, specialmente in materia di diritti fondamentali".

È seguendo l'evoluzione nella affermazione sempre più aperta dei diritti fondamentali, nella fortunata stagione che attraversiamo, che il Parlamento europeo ha potuto proclamare, nella Risoluzione 11 marzo 1993, che l'obiezione di coscienza è un diritto fondamentale e, come tale, dev'essere riconosciuto nell'ordinamento giuridico di ogni Stato membro. E, finalmente, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 7 dicembre 2001), poi ribadita a Lisbona, nell'art. 10 si è scritto che "il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio".

Sia pure che quest'ultimo riferimento faccia richiamo – secondo i consueti parametri della giurisprudenza europea – all'uso discrezionale del 'margine di apprezzamento nazionale', non è chi non veda che l'obiezione di coscienza, valore costituzionale in se stesso, reclama – può reclamare – negli ordinamenti interni dei singoli Stati un riconoscimento fisiologico, non traumatico. Quanto a dire che (V. Turchi) il ruolo del legislatore ordinario ha la sola funzione di mero regolatore delle modalità di esercizio del diritto; dei soli

limiti da contrapporsi all'esercizio di esso; che la disciplina normativa dell'obiezione è soprattutto un problema di sensibilità politica, oltre che di mere modalità applicative nella legislazione dei criteri di un *balancing process*, di *reasonable accommodations*; non dimentichi, peraltro e soprattutto (S. Prisco), che se si voglia per davvero costruire 'una città delle persone', nella quale siano accolte le ragioni antropologiche di tutti i cittadini, occorrerà avere sempre presente che la libertà di coscienza personale significa la libertà di proiettare la propria identità e sensibilità culturale nella dimensione dell'*essere con gli altri* e, dunque, nella prospettiva sociale, rifiutando il riflusso egoistico nell'individuale, nel proprio '*particolare*'.